

Pagare il Giusto: lo stato dell'arte

[01/07/2009]

Recentemente i nostri Tribunali si sono pronunciati con tre provvedimenti confermando nuovamente le ragioni delle persone con disabilità e dei loro familiari riguardo alla dibattuta e complessa questione relativa alla compartecipazione degli utenti con disabilità al costo dei servizi sociali e sociosanitari di cui usufruiscono.

Ancora una volta i familiari delle persone con disabilità sono state costrette a ricorrere alle vie giudiziarie per poter difendersi dalle illegittime richieste fatte dagli enti locali nei loro confronti.

Si tratta di due ordinanze del **Tar Lombardia** (n. 581 e 582 dell'8 maggio 2009) e di una sentenza del **Tribunale di Pavia** (20 marzo 2009 n. 377).

Con le prime due decisioni il Tar Milano ha ribadito l'immediata applicabilità della regola stabilita dall'art. 3 comma 2 ter del Decreto Legislativo 109/1998, secondo cui, per quantificare la compartecipazione ad un servizio sociale o socio-sanitario usufruito da una persona con grave disabilità, occorre tenere conto della sola situazione economica (ISEE) del singolo beneficiario, e non già quella del suo nucleo familiare

Con il terzo provvedimento il Tribunale di Pavia ha invece sancito ancora una volta il principio secondo cui gli enti locali possono chiedere il contributo solo al beneficiario del servizio stesso, e non ai suoi parenti.

Quest'ultima decisione è interessante perché entra nel merito di una prassi purtroppo molto diffusa che ritiene debitore del servizio non la persona disabile che ne usufruisce, ma i suoi parenti.

Si tratta di una prassi, come evidenziato dallo stesso Tribunale di Pavia, non solo assolutamente in contrasto con una chiara norma di legge (l'art. 2 comma 6 decreto legislativo 109/1998) ma che viola anche la dignità e l'autonoma soggettività giuridica della persona con disabilità.

Il Giudice ha infatti evidenziato come la persona con disabilità anche se incapace di agire (non essendo in grado di intendere e di volere) e quindi interdetta, debba essere comunque sempre considerata un soggetto di diritto differente dal padre-tutore o dagli altri parenti. In virtù della sua distinta soggettività giuridica quindi anche una persona con grave disabilità deve essere considerata titolare di un patrimonio autonomo, con il quale rispondere dei suoi debiti.

Questa considerazione peraltro viene ripresa dalla recente Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità la quale, dopo aver riconosciuto nel suo preambolo (lettera n) "l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale", sancisce espressamente (**art. 12**) che "le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica" e "godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con altri in tutti gli aspetti della vita".

Nel caso deciso dal Tribunale di Pavia l'ente locale pretendeva che la retta per la frequenza di un Centro Diurno fosse pagata dal genitore-tutore. Il Giudice ha invece stabilito come il padre-tutore non sia tenuto a rispondere dei debiti altrui.

Questa valutazione dovrebbe essere ovvia da un punto di vista giuridico in quanto espressiva di un principio di diritto generale, ed invece sono ancora molti i regolamenti comunali che prevedono la possibilità di chiedere il pagamento delle rette ai parenti.

Peraltro questa prassi oltre che a porsi in contrasto con la specifica normativa italiana in tema di Isee, costituisce una chiara discriminazione diretta, in quanto le persone con disabilità e i loro familiari vengono trattati diversamente proprio in virtù della condizione di disabilità.

Il fatto che i servizi a favore delle persone con disabilità possano avere un costo elevato non può assolutamente consentire alle amministrazioni locali di applicare un sistema di contribuzione contrario ai principi generali consolidati della nostra civiltà giuridica.

Occorre infatti sempre tenere ben presente come l'intero sistema dei servizi sociali risponda ad un compito costituzionale bene preciso: quello della rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita socio-economica del paese.

La nostra Costituzione affida tale compito al servizio pubblico e non alla famiglia della persona con disabilità.

La richiesta di contributi ai familiari invece costituisce una chiara violazione di questo compito pubblico.

A conclusione di questo mio breve commento vorrei infine richiamare l'attenzione di funzionari e responsabili degli enti locali all'oramai sempre più probabile coinvolgimento della Corte dei Conti. Risulta infatti sempre più insostenibile affermare che la materia è poco conosciuta o che esistono orientamenti giurisprudenziali contrasti e non uniformi. La realtà oramai è evidente: la maggior parte dei regolamenti comunali sono illegittimi in quanto in contrasto con molte norme e principi giuridici. Continuare a sostenerne la legittimità, chiedendo contributi alle famiglie, senza provvedere a delle radicali modifiche, significa costringere i cittadini a fare causa e ciò porta l'ente locale a sostenere spese legali con soldi pubblici.

In breve queste sono le regole oramai pienamente richiamate dalla nostra giurisprudenza:

1. spetta al servizio sanitario nazionale e al sistema dell'assistenza sociale, e non ai parenti, farsi carico dei bisogni socio-sanitari delle persone con disabilità. E' ribadito così il cosiddetto principio della presa in carico pubblica degli interventi verso la persona con grave disabilità.
2. L'ente locale deve rendere comprensibile i criteri con cui determina la compartecipazione al costo del servizio. Tali criteri devono essere conformi alla normativa nazionale ISEE (decreto legislativo 109/1998 come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000), che prevede tra l'altro il principio del riferimento alla situazione economica del singolo utente, laddove sia in situazione di gravità.
3. Gli enti gestori e quelli locali non possono chiedere contributi direttamente ai familiari degli utenti. Obbligato al pagamento del contributo può essere considerato solo il beneficiario del servizio. Il riferimento ai cosiddetti "soggetti civilmente obbligati" utilizzato da molti enti locali non ha alcun fondamento giuridico.
4. L'ente locale nel valutare la situazione economica dell'utente non può prendere in considerazione le provvidenze economiche assistenziali (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno di assistenza, pensione d'inabilità).
5. I Comuni debbano coinvolgere le Associazioni delle persone con disabilità prima di assumere le decisioni che li riguardano per mettersi nelle condizioni di sviluppare politiche condivise ed efficaci

Le decisioni della magistratura sono oramai talmente numerose che qualsiasi sindaco o responsabile non potrà più affermare "non lo sapevo!".

Avv. Gaetano De Luca, Servizio Legale Ledha